



RACCOMANDATA  
CIRCOLARE

Roma, 6 settembre 1982

*Presidenza*  
*del Consiglio dei Ministri*  
Gabinetto

N. UCI/3409/1.113

Risposta al Foglio del  
N. \_\_\_\_\_

AI SIGNORI MINISTRI

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL CONSIGLIO DI STATO

ALL'AVVOCATURA GENERALE  
DELLO STATO

ALLA CORTE DEI CONTI

00100 R O M A

OGGETTO: Legge n. 441 del 5 luglio 1982, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Come è noto, la legge 5 luglio 1982 n. 441, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 16 luglio 1982, reca tassativamente disposizioni ai fini della pubblicità della situazione patrimoniale di alcune categorie di cittadini investiti di cariche pubbliche.

Tra l'altro, la predetta legge fa obbligo:

- a) ai presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;
- b) ai presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20%;
- c) ai presidenti, ai vice-presidenti, agli amministratori delegati ed ai

direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore <sup>al</sup> cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire 500 milioni;

d) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

di inoltrare a questa Presidenza del Consiglio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, alcune notizie concernenti le rispettive situazioni patrimoniali che, per uniformità di indirizzo, vengono riportate analiticamente nell'allegato prospetto fac-simile di dichiarazione.

Le SS.LL. sono pertanto invitate a richiedere ed acquisire con la massima urgenza, nell'ambito delle rispettive competenze, le prescritte dichiarazioni dei soggetti tenuti all'obbligo di legge e di inoltrarle a questa Presidenza del Consiglio - Ufficio del Coordinamento Interministeriale. Ove più Ministeri concorrano nella vigilanza su enti e istituti, ciascuna Amministrazione è tenuta comunque ad attuare le direttive contenute nella presente circolare.

Con successive disposizioni saranno indicate le modalità per l'attuazione degli artt. 8 e 9 della legge in esame, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge stessa.

Si richiama, altresì, l'attenzione sull'obbligo di richiedere e di far pervenire a questa Presidenza del Consiglio le attestazioni dei soggetti tenuti all'obbligo di legge circa le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente, insieme con copia della dichiarazione dei redditi; nonché la dichiarazione, entro tre mesi dalla cessazione del loro ufficio, delle variazioni delle situazioni patrimoniali intervenute dopo l'ultima attestazione.

Laddove le percentuali di concorso o di partecipazione dello Stato o di enti pubblici, di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 12 della legge citata, vengano

raggiunte successivamente alla emanazione della presente circolare, gli obblighi di dichiarazione e di comunicazione decorrono dal momento del raggiungimento delle percentuali stesse.

In caso di inadempienza, nei termini prescritti dalla legge, degli obblighi imposti come avanti indicato, le SS.LL. dovranno segnalare a questa Presidenza i singoli casi di rispettiva competenza, ai fini della diffida e dei conseguenti provvedimenti, siccome previsto dagli artt. 7 e 14 della legge citata.

Si confida nella scrupolosa osservanza delle direttive che precedono e si rimane in attesa di assicurazione.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

